



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE
LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A
GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 22 (Atto di Ginevra)

Ufficio internazionale

(1) [Compiti amministrativi] a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti, nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione.

b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'Assemblea, nonché degli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti. (2) [Direttore generale] Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione e la rappresenta. (3) [Riunioni diverse dalle sessioni dell'Assemblea] Il Direttore generale convoca i comitati o i gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea, nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni concernenti l'Unione. (4) [Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e nelle altre riunioni] a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea, nonché ad ogni altra riunione convocata dal Direttore generale sotto l'egida dell'Unione.

b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è, ex officio, segretario dell'Assemblea, dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni di cui alla lettera a). (5) [Conferenze] a) L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione.

b) L'Ufficio internazionale può consultare le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative, internazionali e nazionali, in merito alla preparazione di tali conferenze.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione. (6) [Altri compiti] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Atto.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-22>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it